

4505



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO IX

5305

Roma,

25 AGO. 2019

Prot. Nr. 197712/2019  
Rif. Prot. Entrata 197186/2019  
Allegati:

All'Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio del Coordinamento  
Legislativo

E p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AS 1374-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali- TESTO E RT DI PASSAGGIO

È stato esaminato il testo indicato in oggetto, corredato dalla relazione tecnica, ai fini dell'acquisizione delle valutazioni di questo Dipartimento.

Al riguardo, si segnala di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento in esame e si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica aggiornata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali.**

## **RELAZIONE TECNICA**

### **Art. 1 - Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche**

L'articolo 1, che interviene in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni lirico sinfoniche, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, nella parte in cui regola una nuova modalità di determinazione delle dotazioni organiche, prevede una ricognizione e acquisizione delle vigenti dotazioni organiche delle fondazioni lirico sinfoniche, secondo uno schema standard che le renda confrontabili.

Per ciascuna dotazione organica è prevista una verifica, anche della sostenibilità finanziaria da parte delle fondazioni, asseverata dai revisori e da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali approvano di concerto il decreto di adozione della nuova dotazione organica. La verifica della sussistenza dei requisiti di carattere formale e sostanziale prescritti dal decreto per la valida determinazione della dotazione organica e la sua approvazione per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche è espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

È, inoltre, previsto che le nuove assunzioni a tempo indeterminato siano comunque contenute in un contingente corrispondente ad una spesa complessiva non superiore a quella relativa al personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nonché nei limiti della dotazione organica approvata a norma del comma 2-*quater*, in coerenza con il fabbisogno e fatte salve le compatibilità di bilancio della fondazione, verificate anche attraverso verifica preventiva del Collegio dei revisori dei conti. Le assunzioni previste al comma 2-*septies* e 2-*octies* fino al 31 dicembre 2021, sono vincolate al medesimo principio, fatta salva una possibilità di incremento dei limiti finanziari attraverso l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n.81 del 2015, per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, con la condizione che le fondazioni siano in grado di sostenere i livelli di produzione programmati e la relativa spesa di personale a regime previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di

spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati.

Durante l'esame in Senato e successivamente alla Camera, oltre ad alcuni interventi di *drafting* e di coordinamento testuale, sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni ed alle procedure riguardanti il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, le quali non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare:

a) l'ambito di applicazione della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato prevista per le fondazioni lirico-sinfoniche è stato esteso anche ai teatri di tradizione e agli altri soggetti che ricevono contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo e applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni LS. Tale modifica, che trova la sua ragione nella previsione di una disciplina uniforme per soggetti che applicano il medesimo CCNL, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a regolare anche per i soggetti sopra menzionati, oltre che per le fondazioni LS, la durata massima, la forma di sottoscrizione e le caratteristiche dei contratti a tempo determinato;

b) la durata massima complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato che possono essere stipulati con un lavoratore dalle fondazioni è ridotta da 48 a 36 mesi: ne consegue che raggiunti i 36 mesi, in caso di ulteriori o perduranti necessità temporanee, la fondazione dovrà ricorrere ad altro personale, ma la modifica non comporta oneri aggiuntivi, rispetto all'attuale formulazione recante "48 mesi"; il testo come modificato aggiunge altresì che il computo dei 36 mesi decorre dal 1° luglio 2019;

c) è previsto l'obbligo, e non la facoltà, per le fondazioni di ricorrere per il reclutamento di personale a procedure selettive interne, che valorizzino l'esperienza pregressa maturata presso tali enti: la previsione si limita a regolare le modalità di reclutamento in modo omogeneo e certo per tutte le fondazioni e non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che restano fermi i vincoli assunzionali;

d) la quota dei posti disponibili che possono essere riservati al personale che presti (o abbia prestato) servizio presso la fondazione che procede all'assunzione era passata da 50 a 70 per cento a seguito dell'approvazione di un emendamento in Senato, ma è poi stata riportata all'originario 50 per cento, in accoglimento di una condizione della Commissione Affari Costituzionali della Camera: entrambe le modifiche, in ogni caso, riguardano la ripartizione di posti riservati (e non), non il numero complessivo di assunzioni e non determinano nuovi o maggiori oneri;

e) vengono espressamente fatte salve eventuali procedure di selezione del personale da parte delle fondazioni LS già avviate, che potranno essere portate a termine secondo la disciplina previgente: tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che

le relative assunzioni avvengono comunque nel limite delle facoltà assunzionali di cui al comma 2-sexies e 2-nonies; inoltre, secondo un principio generale di buon andamento ed efficacia, la previsione evita che si interrompano procedure in corso, per le quali sono stati già state individuate e/o impegnate risorse;

f) si inserisce una norma di interpretazione autentica relativa alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2010, n. 100, in materia di trattamenti economici aggiuntivi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tale disposizione prevede che, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della citata L. n. 100 del 2010 e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio (da parte della fondazione), fatti salvi i diritti acquisiti. La norma di interpretazione autentica prevede (al fine, in sostanza, di assicurare la legittimità di trattamenti già corrisposti) che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi trovino applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla suddetta data di entrata in vigore e fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo nazionale di lavoro. La norma mira a precisare la correttezza di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 3, comma 4, decreto legge n. 64/2010, nella parte in cui fa salvi i trattamenti economici aggiuntivi spettanti ai lavoratori delle fondazioni che non abbiano raggiunto il pareggio di bilancio, in quanto maturati prima del termine fissato dalla norma (ossia fino a due anni dalla entrata in vigore della legge di conversione). La norma non determina comunque alcun onere aggiuntivo, dal momento che non si profilano situazioni ancora pendenti di possibili ulteriori richieste di pagamento da parte dei lavoratori in forza di contratti integrativi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 100/2010 ovvero dopo il 2012.

#### **Art. 2 - Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali**

Con riguardo all'articolo 2, agli oneri determinati dal comma 1, pari a € 15.410.145,00, per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione della quota del Fondo speciale di parte corrente di cui alla TABELLA A allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, con corrispondente incremento di capitoli di nuova istituzione di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione della spesa, tabella 13 di seguito specificati.

n. CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	2019
2	Segretariato generale	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	953.204,85
5	DG archivi	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.985.843,43
6	DG biblioteche e istituti culturali	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.985.843,43
8	DG spettacolo	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	556.036,16
11	DG cinema	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	556.036,16
15	DG bilancio	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.588.674,74
17	DG educazione e ricerca	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	794.337,37
18	DG arte e architettura contemporanee e periferie urbane	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	556.036,16
19	DG musei	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	2.859.614,54
20	DG organizzazione	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.191.506,06
21	DG archeologia belle arti e paesaggio	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	2.383.012,11
<b>TOTALE</b>				<b>15.410.145,00</b>

Agli oneri determinati dal comma 2, pari a € 19.400.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte capitale – Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla TABELLA B allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, con corrispondente incremento dei capitoli dello stato di previsione della spesa, tabella 13 di seguito specificati.

n. CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	CAPITOLO	P.G.	2019	2020
2	Segretariato generale	7303	01	1.200.000,00	1.200.000,00
5	DG archivi	7676	02	2.500.000,00	2.500.000,00
6	DG biblioteche e istituti culturali	7815	03	2.500.000,00	2.500.000,00
8	DG spettacolo	8652	01	700.000,00	700.000,00
11	DG cinema	8551	01	700.000,00	700.000,00
15	DG bilancio	7672	02	2.000.000,00	2.000.000,00
17	DG educazione e ricerca	7300	01	1.000.000,00	1.000.000,00
18	DG arte e architettura contemporanee e periferie urbane	7708	01	700.000,00	700.000,00
19	DG musei	7502	02	3.600.000,00	3.600.000,00
20	DG organizzazione	7602	01	1.500.000,00	1.500.000,00
21	DG archeologia belle arti e paesaggio	8281	33	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>19.400.000,00</b>	<b>19.400.000,00</b>

Si precisa che l'esigenza di incrementare le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente deriva dalla necessità di soddisfare la continua e crescente domanda, in particolare nel settore museale, determinata anche dal forte incremento del flusso dei visitatori registrato negli ultimi anni, dello

svolgimento di attività, già attualmente in essere, sia di carattere tecnico che di supporto al Ministero per i beni e le attività culturali e alle sue strutture periferiche, tutte finalizzate ad un più efficace ed ottimale svolgimento delle funzioni di valorizzazione, di fruizione, di tutela e conservazione dei beni culturali, con conseguente accrescimento del valore degli stessi.

La disposizione in parola, per la quale si conferma l'esistenza delle risorse, non pregiudica l'attuazione di altri impegni di spesa già perfezionati o in via di perfezionamento, né interferisce con la realizzazione di diverse previsioni o programmi.

### **Art. 3 - Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo**

Con riferimento all'articolo 3, le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: le modifiche riguardano le percentuali e le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione e investimento per la promozione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane, senza mutare il sistema complessivo dettato dal d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 204, né prevedere ulteriori attività a carico delle Amministrazioni coinvolte rispetto a quelle svolte a legislazione vigente.

Il comma 2 si limita a fissare il termine per l'adozione del regolamento dell'Autorità.

Il comma 3 interviene per porre rimedio alla impossibilità, che si è verificata, di costituire la Commissione per la classificazione delle opere cinematografica (e delle eventuali sottocommissioni) prevista dal d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, cambiando la composizione della medesima, con riguardo alla componente con profilo professionale "sociologo", ma senza prevedere ulteriori attività a carico della medesima Commissione o del Ministero.

La modifica della legge n. 220 del 2016 di cui al comma 4, relativa alla Commissione di esperti, comporta maggiori oneri determinati dall'incremento del numero di esperti da 5 a 15. Tale previsione trova copertura in risorse già presenti sul capitolo di bilancio, capitolo 6030 pg 20 "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione", sul quale, per l'anno 2019, sono appostate risorse per euro 12.283,00.

Nell'anno 2018, sono state rimborsate spese di missione documentate, effettivamente sostenute dagli esperti, per euro 919,40 e per l'anno 2019 (mesi da gennaio a maggio) l'importo per missioni rimborsate è stato sinora pari a euro 504,00. Pertanto, la modifica legislativa prevista che aumenta sino a quindici - dall'originario numero di cinque - i membri della Commissione di cui all'articolo 26, comma 2 della legge n. 220 /2016, determina un impatto limitato, pari ad un incremento dei rimborsi spese stimate fino a 3.000 euro. Le stesse trovano adeguata copertura nel capitolo di bilancio sopra menzionato, che nel 2018 aveva appostate risorse per euro 12.247 e impegnate

somme pari a euro 3.831,83. La disponibilità sul capitolo indicato appare adeguata alla loro copertura, anche nell'ipotesi dell'incremento dovuto al maggior numero di esperti e non si prevedono, a legislazione vigente, ulteriori e diversi motivi di incremento di spesa a valere su tale capitolo. Eventuali nuove previsioni terranno, in ogni caso, conto della presente norma e dell'andamento effettivo dei rimborsi agli esperti.

Durante l'esame in Senato, è stata introdotta anche una modifica dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, al fine di rimodulare le risorse obbligatorie da destinare ai contributi selettivi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1. Tale modifica non comporta alcun onere aggiuntivo: si tratta infatti di una variazione delle quote parte destinate a tali contributi, quote parte del Fondo che raccoglie le risorse complessivamente destinate alle misure di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo, il cui ammontare complessivo non muta in conseguenza della variazione.

Nello specifico, si riduce la percentuale minima ivi prevista dal 15% al 10% e quella massima dal 18% al 15%. Tale modifica si rende opportuna sulla base dell'esperienza dei primi due anni di applicazione della legge, in cui le risorse destinate si sono dimostrate sovradimensionate rispetto all'effettivo utilizzo. La modifica permette quindi di svincolare parte di tali risorse, che potrebbero essere finalizzate diversamente, senza peraltro compromettere l'efficacia della misura. Si precisa inoltre che, con la modifica apportata, in tali percentuali non rientreranno più le risorse di cui all'articolo 27, comma 3, destinate al sostegno degli enti di settore indicati, andando così a rendere coerente l'originaria previsione normativa di cui all'articolo 13, comma 5, che, nel testo previgente e in contraddizione con il tenore letterale della norma, nel richiamare l'intero articolo 27, non distingueva, erroneamente, fra contributi effettivamente selettivi (art. 27, commi 1 e 2), rispetto ai quali operare il calcolo delle percentuali richiamate, e i contributi di cui al comma 3 del medesimo articolo 27, che chiaramente non costituiscono contributi di tipo selettivo e che quindi non devono rientrare nelle percentuali previste al comma 5 dell'articolo 13.

Sempre nel corso dell'esame in Senato, è stato aggiunto il comma 4-bis, con il quale sono stati aggiunti i prodotti dell'editoria audiovisiva tra quelli che possono essere acquistati utilizzando il c.d. "bonus cultura" riconosciuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge n. 145 del 2018 ai ragazzi che compiono 18 anni nel 2019. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si limita ad includere una ulteriore categoria di prodotti (oltre a libri, musica registrata, spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, ingressi a istituti e luoghi della cultura e parchi nazionali, corsi di musica, lingue straniere, teatro), ma restano invariati sia l'ammontare già destinato alla misura del "bonus cultura" sia la platea dei beneficiari.

Il comma 4-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Senato, modifica l'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) per disciplinare

l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno di sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di contrastare fenomeni di pirateria. Il comma prevede la facoltà di installare dei sistemi di videosorveglianza all'interno delle sale cinematografiche, nel rispetto della normativa italiana ed europea sulla privacy e non comporta alcun onere per le finanze dello Stato.

Si stimano circa 128 milioni di fruizioni perse a causa della pirateria, pari a un danno finanziario per l'industria audiovisiva di circa 686 milioni di euro ogni anno, con ripercussioni per l'economia italiana, nel complesso, di diversa natura: si stimano 1,2 miliardi di euro di perdita in termini di fatturato delle aziende (non soltanto per l'industria audiovisiva), che implicano una perdita di PIL di circa 427 milioni di euro e 6.540 posti di lavoro. La misura, dunque, nel contrastare un fenomeno illecito dovrebbe determinare anche ricadute positive sul settore dell'audiovisivo.

### **Art. 3-bis - Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50**

L'articolo 3-bis, introdotto nel corso di esame in Senato, reca modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, ha istituito e disciplinato la concessione, a decorrere dall'anno 2018, di un credito d'imposta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici e sulle radio e televisioni locali, di valore incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo nell'anno precedente.

Sotto il profilo sostanziale il presente articolo, oltre a delineare le modalità di copertura della misura a regime, si limita ad introdurre, con il comma 1-bis, un elemento di semplificazione laddove uniforme al 75% (dell'investimento incrementale superiore all'1%) l'aliquota di compensazione fiscale riconoscibile a tutti i destinatari indistintamente. Tale scelta, che deriva dall'esperienza applicativa del credito di imposta per gli anni 2017/2018, è volta a semplificare il meccanismo di ripartizione previsto dal regolamento vigente (DPCM n. 90/2018) per l'ipotesi, invero assai probabile, che le richieste di compensazione risultino ampiamente eccedenti le disponibilità annuali compatibili con l'attuale dotazione del Fondo per il pluralismo di cui all'art. 1 della legge n.198/2016.

Quanto ai profili finanziari, la disposizione prevede un meccanismo di regolamentazione della misura virtualmente "a regime", e nella sua iniziale formulazione prevedeva anche un meccanismo di finanziamento a regime a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Successivamente, con le modifiche introdotte dall'articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, al comma 3 è stato direttamente individuato l'ammontare delle risorse destinate per l'anno 2018, ma è stato eliminato il meccanismo di copertura degli oneri a regime. Nell'esaminare lo

schema del regolamento – cui la norma istitutiva aveva demandato le necessarie modalità di attuazione – anche il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito del parere reso con la nota n. 4012 dell’11 gennaio 2018, ha confermato che nel testo dell’articolo 57-bis la copertura finanziaria della misura era stata individuata e quantificata soltanto per l’anno 2018, e che, di conseguenza, “...per la prosecuzione della misura negli anni successivi è necessaria una modifica della normativa primaria nel senso già proposto da questo Dipartimento con l’emendamento allegato, ovvero individuando per gli anni a decorrere dal 2019 una specifica ed idonea copertura finanziaria.”.

L’articolo, in linea con le indicazioni date a suo tempo dalla Ragioneria generale dello Stato, è volto quindi a colmare la lacuna normativa presente nell’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo 57-bis, e a ripristinare il previgente meccanismo di finanziamento del credito di imposta per gli esercizi a decorrere dal 2019 mediante utilizzo del Fondo per il pluralismo e l’informazione: il DPCM di riparto del Fondo stabilirà annualmente le risorse da destinare alla misura e la relativa imputazione alle quote spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dello sviluppo economico.

In tal senso, la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 4 - Modifiche all’articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232**

L’articolo 4, che esclude il settore dello spettacolo viaggiante dalle norme di contrasto al *secondary ticketing* (l’obbligo, in vigore dal 1 luglio 2019, di utilizzare titoli di accesso nominali per gli eventi organizzati in locali di capienza superiore ai 5000 spettatori, secondo quanto previsto dalla misura introdotta nell’ultima legge di Bilancio), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 4-bis - Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244**

L’articolo 4-bis, introdotto nel corso di esame in Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati, prevede al comma 1, un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Tale piano straordinario, da attuare nel periodo 2019-2021, deve essere coerente con la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il piano triennale 2019-2021, di importo complessivo pari a 98 milioni, è finanziato, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

La somma complessiva di 98 milioni prevista dalla norma viene, pertanto, decurtata dal corrispondente importo di investimento spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le medesime finalità di edilizia scolastica.

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a differire i termini, di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 2016, posti in capo agli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

Il novellato comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere la definizione di idonee misure gestionali di mitigazione del rischio e a definire scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

#### **Art. 5 - Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020**

L'articolo 5, il quale reca Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita ad individuare un commissario straordinario, senza prevedere per il medesimo alcun compenso o rimborso spese. Inoltre, dalla disposizione non derivano modifiche al novero dei contratti di appalto che dovranno essere conclusi né alle modalità del loro finanziamento.

#### **Art. 5-bis - Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali**

La disposizione relativa a misure urgenti a favore degli Istituti superiori nazionali musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti finanziate da enti locali riguarda l'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi", la cui statizzazione è attualmente condizionata alla situazione di dissesto del Comune di Terni, dichiarato in data 1.03.2018, che impedisce all'Istituto di perfezionare la domanda data la presenza di un ammontare dei debiti accertati di circa 3,8 milioni di € dei quali il Comune non può allo stato farsi carico.

Sulla ricognizione del debito dell'ISM "Briccialdi" è intervenuto lo stesso Comune di Terni che, in occasione di un quesito avanzato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di aprile 2019, oltre a rappresentare la propria difficoltà ad assumere a proprio carico il debito dell'Istituto, ha reso nota l'iscrizione nel proprio bilancio di una posizione di debito del Briccialdi di originari € 2.006.321,75, riconosciuto dall'Istituto e oggetto di rateizzazione, come da piano di ammortamento allegato alla Convenzione con il Comune di Terni del 27.12.2016, scaduta il 27.12.2018 e rinnovata in data 28.12.2018.

Alla data del 30.05.2019 l'importo residuo di tale debito ammonta a € 1.842.224,67 e costituisce circa la metà del debito complessivo dell'Istituto. Dalla stessa Convenzione del 28.12.2018 risulta, inoltre, un ulteriore debito dell'Istituto nei confronti del Comune di Terni di importo pari a € 15.907,78 che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1.2, lett. b) della Convenzione, dovrebbe essere estinto entro il 2020.

Sulla restante parte del debito, dalla Relazione dei revisori dei conti al Rendiconto 2018, in verbale n. 6/2019 del 7.06.2019, risulta che alla data del 31.12.2018 l'Istituto presenta un ammontare complessivo di spese impegnate, anche in esercizi precedenti, e non pagate di € 1.900.734,31.

Inoltre, all'importo accertato di € 3.758.866,76, ai fini della determinazione delle passività complessive alla data di entrata in vigore della presente disposizione, occorre sommare ulteriori passività relative a carichi tributari, in fase di accertamento da parte dei competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, prospettate, ma non quantificate, nella citata relazione dei revisori dell'Istituto.

Ne deriva uno stanziamento di risorse stimate, quale limite di spese, in via prudenziale, in complessivi € 4.000.000 stanziati nel 2019.

La disposizione in esame contiene una norma "di salvaguardia": si prevede, infatti, che le eventuali situazioni debitorie eccedenti l'importo di 4 Milioni di euro sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini ivi indicati per la formazione della stessa.

Quanto ulteriormente previsto, infine, non genera nuove spese in quanto, si prevede che le somme già stanziate per la statizzazione per il 2019 possano essere utilizzate anche nelle more della valutazione delle istanze che richiedono, per il loro perfezionamento, la presentazione di una complessa documentazione ai fini istruttori.

Circa la copertura finanziaria, si rappresenta che la stessa è assicurata, quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

La validità delle procedure di liquidazione continua, effettuata in conformità per gli effetti del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 11 febbraio 2019, è assicurata.

*to*

POSITIVO

RILEVATIVO

Il Presidente del Consiglio di Stato

*Biancatti*

856